



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/LEG/cr

Roma, 3 agosto 2023

**Spett. le
Consiglio di Disciplina
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di
Macerata e Camerino**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: P.O. 73/2023 – Quesito prescrizione azione disciplinare

Con il Vostro quesito (prot. C.n.d.c.e.c. n. 8100 del 01.06.2023), si richiede se, posto che venga aperto ai sensi dell'art. 9 del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale un procedimento disciplinare a carico di un iscritto prima della scadenza della prescrizione quinquennale dell'azione disciplinare, ma posto altresì che la notifica dell'apertura all'iscritto sia avvenuta dopo la scadenza del termine di prescrizione, alla luce di quanto affermato dalla Corte di Cassazione Sez. Unite, con sentenza n. 10446/2022, secondo la quale "il compimento di atti propulsivi del procedimento disciplinare è idoneo a determinare l'interruzione della prescrizione dell'azione, R.D. n. 1578 del 1933, ex art. 51, a prescindere dalla successiva notifica degli atti stessi al professionista" (v. sentenze Sez., Unite Cassazione n. 12176 del 12.08.2002, n. 3171 del 18.02.2004, n. 21591 del 20.09.2013; n. 24966 del 23.10.2017), si possa affermare che la prescrizione non sia maturata. Si chiede inoltre se l'attività propedeutica, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento, possa essere considerata "atto propulsivo del procedimento disciplinare idoneo a determinare l'interruzione della prescrizione". Si osserva al riguardo quanto segue.

Il principio affermato nella sentenza citata nel quesito in argomento (Cassazione, Sez. Unite, n. 10446/2022), ovvero che gli atti propulsivi del procedimento sono idonei a determinare l'interruzione della prescrizione dell'azione disciplinare, a prescindere dalla successiva notifica degli atti stessi al professionista, è ribadito anche in precedenti pronunce della Suprema Corte e trova la sua *ratio* in particolare nella circostanza che "Il potere disciplinare è espressione di una potestà punitiva di diritto pubblico che si collega ad una posizione di supremazia attribuita alla pubblica amministrazione in funzione della tutela di un interesse che trascende quello del soggetto nei cui confronti viene fatto valere e che presenta spiccate analogie con quella propria del diritto penale. Muovendo da tale considerazione è stata riconosciuta l'ammissibilità di atti interruttivi della prescrizione in discorso, invece esclusa rispetto a diritti potestativi propri del diritto privato e si è ritenuto che, in analogia con quanto disposto dall'art. 160 c.p., l'idoneità a determinare l'effetto interruttivo debba essere riconosciuta agli atti di natura propulsiva del procedimento e, in genere, a tutti quelli che, per il loro contenuto e la loro finalità, rivelino la persistenza dell'interesse all'esercizio del potere punitivo da parte del titolare" (Cass., Sez., Unite, n. 3171/2004). Si ritiene pertanto che, in base al sopra indicato orientamento della Corte di Cassazione, qualora ricorra il presupposto dell'assunzione della delibera di apertura del procedimento disciplinare prima dello scadere

del termine prescrizione quinquennale, l'azione disciplinare non possa considerarsi prescritta, a prescindere dalla successiva notifica della suddetta delibera al professionista interessato.


In merito alla seconda domanda del quesito *de quo*, sempre in conformità alle suddette sentenze, si ritiene che solo la delibera di apertura del procedimento disciplinare possa costituire un "atto propulsivo del procedimento disciplinare idoneo a determinare l'interruzione della prescrizione", posto che siffatta delibera determina il momento dell'apertura del procedimento disciplinare, individua il "*thema decidendi*" e, a seguito della notifica, instaura un rapporto di conoscenza del procedimento e incardina il contraddittorio.

Pertanto, le attività propedeutiche prescritte dall'art. 7 del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale non costituiscono, di per sé, atti propulsivi del procedimento disciplinare in senso stretto, tenuto conto peraltro che le suddette attività potrebbero concludersi con una delibera di archiviazione immediata del procedimento.

Fermo restando quanto sopra esposto, si ribadisce, infine, che, pur se l'esercizio dell'azione disciplinare non può dirsi prescritto nei termini sopra descritti, è solo dalla data della avvenuta notifica della delibera di apertura del procedimento ai soggetti interessati che decorre il termine di 18 mesi per la conclusione del procedimento disciplinare, salvo proroga entro il termine perentorio di trenta mesi per esigenze istruttorie, ai sensi di quanto disposto dall'art. 9, comma 6, del Regolamento.

Con i migliori saluti

Elbano de Nuccio

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Elbano de Nuccio', with a long horizontal flourish extending to the right.